

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 3 febbraio 2011 —
Commissione europea/Repubblica francese**

(Causa C-395/10) ⁽¹⁾

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2007/2/CE — Politica ambientale — Infrastruttura per l'informazione territoriale — Scambio ed aggiornamento di dati in formato elettronico — Mancata adozione dei provvedimenti nazionali di trasposizione)

(2011/C 103/17)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Alcover San Pedro e V. Peere, agenti)

Convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues e S. Menez, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine previsto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108, pag. 1)

Dispositivo

- 1) *Non avendo adottato, entro il termine previsto, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 marzo 2007, 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.*
- 2) *La Repubblica francese è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 274 del 9.10.2010.

Impugnazione proposta il 29 gennaio 2010 dal sig. Antoni Tomasz Uznański contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Ottava Sezione) 27 novembre 2009, nella causa T-348/09, Uznański/Polonia

(Causa C-143/10 P)

(2011/C 103/18)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Antoni Tomasz Uznański (rappresentante: avv. A. Nowak)

Altra parte nel procedimento: Repubblica di Polonia

Con ordinanza 19 novembre 2010, la Corte (Settima Sezione) ha respinto il ricorso.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 23 dicembre 2010 — Waldemar Hudzinski/Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

(Causa C-611/10)

(2011/C 103/19)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Waldemar Hudzinski

Convenuta: Agentur für Arbeit Wesel — Familienkasse

Questione pregiudiziale

Se l'art. 14 bis, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 ⁽¹⁾, debba essere interpretato nel senso che esso priva in ogni caso lo Stato membro non competente ai sensi di tale disposizione della facoltà di concedere prestazioni familiari in forza della propria normativa nazionale al lavoratore occupato solo in via temporanea nel suo territorio, allorché né il lavoratore stesso né i suoi figli sono domiciliati nello Stato non competente o vi risiedono abitualmente.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) del Consiglio, 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), nella versione modificata e aggiornata.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhofs (Germania) il 23 dicembre 2010 — Jaroslaw Wawrzyniak/Agentur für Arbeit Mönchengladbach — Familienkasse

(Causa C-612/10)

(2011/C 103/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof